

- Avv. Giovanna Raffaella Stumpo - avv.grstumpo@libero.it www.giovanna.stumpo.name

PRIVACY





Fonti normative:

- Direttiva 95/46/CE
- Legge 675/1996
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e successive mod. ed int.;
- Provvedimenti Garante Privacy ad hoc;
- Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (G.U n. 275 del 24/11/2008 in vigore dal 1 gennaio 2009)





Garantire la sicurezza di tutti i dati di terzi trattati nell'espletamento dell'attività legale e prevenire il rischio di diffusione di dati personali, atteso che l'art. 1 del Codice afferma, quale principio generale, il diritto alla protezione dei dati personali, garantendo altresì che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità del soggetto che ne è titolare (l'Interessato), con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale



Definizioni:

- "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;



Normativa privacy I soggetti del trattamento

- ♦ Titolare: La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, la decisione in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
- → Avvocato/Studio Associato
- ♦ Responsabile (figura facoltativa): La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
- → Avvocato/Office Manager/Collaboratore (anche un gruppo di soggetti)
- ♦ Incaricati: Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
- → Dipendenti e Collaboratori
- → Fornitori stabili (domiciliatari, commercialista, consulente del lavoro etc.)



1) Informativa all'interessato (cfr. art. 13)

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati, oralmente o per iscritto, circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, (...) del/i responsabile/i.



- ♦ Interessato dal trattamento:
- ♦ La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali trattati dallo Studio che ne è Titolare.
- → Informativa Clienti
- → Informativa Dipendenti/Collaboratori
- → Fornitori
- Modulistica ad hoc

Codice di deontologia e buona condotta

Informativa unica (art. 3)

«L'Avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive».



2) Consenso dell'interessato

Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

(...) Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

Il consenso è manifestato <u>in forma scritta q</u>uando il trattamento riguarda <u>dati sensibili.</u>





Consenso e Autorizzazione n. 4/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - 24 giugno 2011 (G.U. n. 162, del 14 luglio 2011)

- Efficace a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2012
- O Soggetti interessati: clienti e terzi
- Finalità del trattamento: espletamento dell'incarico professionale
- Modalità del trattamento: se i dati sono raccolti per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per le indagini difensive, l'informativa relativa ai dati raccolti presso terzi e il consenso scritto sono necessari SOLO SE i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità oppure per altre finalità.



Misure minime di sicurezza (art. 31 e ss. del Codice Allegato B (i.e. Disciplinare tecnico)

- i) Sistemi di autenticazione informatica
- ii) Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione
- iii) Utilizzazione di un sistema di autorizzazione
- iv) Aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici
- v) Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati ed accessi non consentiti e a determinati programmi informatici
- vi) Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.



(Segue)

vii)Tenuta di un aggiornato DPS- documento programmatico della sicurezza

VII) Previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti

VIII) Previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.





SISTEMI DI AUTENTICAZIONE INFORMATICA

- Credenziali di autenticazione: un codice per l'identificazione dell'incaricato associato ad una parola chiave riservata oppure un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato ad un codice identificativo o a una parola chiave, oppure una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata ad un codice identificativo o ad una parola chiave.
- La parola chiave prevista dal sistema di autenticazione è composta da almeno 8 caratteri oppure, nel caso in cui lo strumenti elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 6 mesi (o, in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ogni 3 mesi).



(Segue)

Lo studio deve elaborare:

idonee e preventive disposizioni scritte volte ad individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema.

In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.





(Segue) Altre misure di sicurezza

- -Aggiornamento periodico, con cadenza almeno annuale, dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici (con possibilità di redigere la lista degli incaricati anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione).
- -I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale. (antivirus)
- -Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.
- Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.





DPS -Documento Programmatico sulla sicurezza

Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

- i) (mappatura) l'elenco dei trattamento di dati personali;
- ii) (quadro responsabilità e autorità) la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- iii) l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- iv) le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- v) (continuità operativa) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;



Segue - DPS

vi) la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare (la formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali);

vii) la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione di misure minime di sicurezza in caso di trattamento di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare.





DL. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133)

- o Art. 29, Trattamento dei dati personali
- Modifica disposizioni del Codice relative a:
- i) obbligo di tenuta di un Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati, da aggiornare annualmente;
- ii) obbligo di notificazione al Garante;
- iii) trasferimento dei dati all'estero.



Semplificazione relativa ad obbligo di redazione del DPS

Beneficiari: soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

la tenuta di un aggiornato DPS è sostituita dall'obbligo <u>di</u> <u>autocertificazione</u>, resa dal titolare del trattamento, di trattare soltanto dati di cui sopra, in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.





Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008):

Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice

Si applica a: i) chi tratta solo dati comuni e come unici dati sensibili quelli relativi allo stato di salute (senza indicazione della diagnosi) e all'adesione ad organizzazioni sindacali; ii) chi tratta i dati unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.



Prescrizione del Garante del 19 giugno 2008 (G.U. n. 152 del 1º luglio 2008) - Semplificazione di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili.



Semplificazioni delle misure di sicurezza introdotte:

- i) istruzioni agli incaricati del trattamento possono essere impartite anche oralmente;
- ii) sistema di autenticazione: *username* che individui in modo univoco una sola persona + *password* che sia conosciuta solo dalla persona che accede ai dati;
- iii) procedure o modalità predefinite dal titolare per assicurare l'operatività e la sicurezza del sistema in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato;
- iv) aggiornamento dei programmi antivirus o anti-intrusione almeno annuale e, se il *computer* non è connesso a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, almeno biennale;
- v) back up con frequenza almeno mensile;
- vi) redazione del DPS con modalità semplificate.



O Deliberazione del Garante n. 53 del 23.11.2006 (art.5.2.)

Il consenso del lavoratore è necessario per pubblicare informazioni personali allo stesso riferite (quali fotografia, informazioni anagrafiche o curricula) nella intranet aziendale (e a maggior ragione in Internet), non risultando tale ampia circolazione di dati personali di regola «necessaria per eseguire obblighi derivanti dal contratto di lavoro» [art. 24, comma 1, lett. b) del Codice].

Normativa privacy Regime Sanzionatorio

Vedi Titolo III Codice Privacy:

Capo I sanzioni amministrative (artt. 161 - 166) Capo II sanzioni penali (artt. 167 - 179)

Grazie per l'attenzione!

Avv. Giovanna Raffaella Stumpo

<u>avv.grstumpo@libero.it</u> <u>www.giovanna.stumpo.name</u>

+39 02 5450007

+ 39 333 3446353

